

Luigi Costato, Rovigo 27 marzo 2009

LE LIBERTÀ ECONOMICHE NELLA COSTITUZIONE

Sommario: 1. Premessa. – 2. Lavoro, impresa e proprietà nella Costituzione. 3. Una interpretazione del complesso delle norme economiche contenute nella Costituzione. – 4. La “costituzionalizzazione” di alcune regole economiche. – 5. Costituzione e Trattato C.E.

1. Il titolo III della Parte I della Costituzione è dedicato ai rapporti economici, ma si deve rilevare che le norme contenute in questa parte della nostra Carta non possono essere interpretate correttamente se non considerando nel loro complesso le regole dell'intero sistema costituzionale e senza dare il giusto e necessario rilievo alle norme contenute nel trattato comunitario che, per sua originaria natura, è essenzialmente un accordo fortemente incisivo sul libero comportamento dello Stato specie in materia economica.

Non si può dubitare del fatto che il nostro Paese è, come d'altra parte anche il resto del mondo, specie occidentale, diverso da quello che avevano davanti a se i costituenti del 1947; nuove tecnologie d'ogni tipo, anche comunicative e circolazione di persone e di merci hanno portato con se un ritmo così frenetico da incidere in modo rilevante sul modo di vivere e sulle necessità delle persone, oggi così diverse da quelle di un tempo. Queste modificazioni hanno causato grandi cambiamenti, al punto che qualcuno si è domandato se con la profonda terziarizzazione dell'economia non siano quasi venuti meno alcuni interessi, obblighi e doveri che un tempo si ritenevano fondamentali.

Pur non ritenendo si possa aderire a queste tesi estreme, occorre riconoscere che urbanizzazione, parziale deindustrializzazione e diminuito peso politico dell'agricoltura hanno mutato molti rapporti e spostato gli orientamenti anche politici che caratterizzavano la fine degli anni '40 in Italia; questo non sta a significare che i

principi fondamentali della nostra Costituzione debbano considerarsi superati; anzi essi devono, a maggior ragione, trovare piena e costante applicazione. Diversamente si può pensare, anche se possono esserci posizioni divergenti, in ordine all'ordinamento dello Stato e allo stesso concetto di sovranità, un tempo collegato strettamente ad una struttura centralistica ed esclusivistica del potere, oggi fortemente condizionato dall'apertura sempre più significativa al "di fuori", sia nella circolazione delle persone, sia dei capitali e delle merci.

Occorre osservare, infine, che l'Assemblea costituente aveva rappresentati nel suo seno orientamenti politici addirittura contrapposti, da quelli liberali a quelli comunisti a quelli che erano portatori della dottrina sociale della Chiesa cattolica; ciò non di meno la Costituzione è, anche nella parte economica, complessivamente coerente, benché in essa si possano chiaramente notare, qua e là, influenze dell'uno e dell'altro pensiero.

Tenendo conto di ciò, si esamineranno per prime le norme contenute nel titolo III, ma poi si passerà ad considerare altre regole che emergono dalla Costituzione, per finire rilevando come alcuni orientamenti di politica economica derivino dagli aspetti del Trattato C.E. più incisivi sulle regole economiche interne.

2. La stessa struttura del titolo III della parte I della Costituzione ci indica come elemento prevalente delle attività economiche il lavoro; di esso, infatti, si occupano gli artt. da 35 a 40, considerandolo sostanzialmente sotto il profilo di attività dipendente, come risulta non solo dal contenuto dei sopraccitati articoli, ma anche da quello dei successivi, che occupano della proprietà ma prima ancora, pur senza nominarla specificamente, dell'impresa. Appare evidente che il lavoro è protetto, in certa misura, incondizionatamente, mentre sia l'iniziativa privata – e cioè, in larga misura, l'impresa – sia la proprietà hanno una tutela ridotta, nel senso che entrambe sono condizionate dal limite della utilità sociale – per quanto riguarda l'iniziativa privata – e dalla funzione sociale, per quel che attiene la proprietà. Si noti, poi, che

per quella terriera è dettato un apposito articolo, il 44, che richiede il contemporaneo rispetto del razionale sfruttamento del suolo e lo stabilimento di equi rapporti sociali.

Se esaminiamo **l'art. 41** possiamo rilevare in esso questi essenziali elementi:

- l'iniziativa economica è libera;
- essa non deve porsi in contrasto con l'utilità sociale, per altro non specificamente definita;
- essa non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;
- essa è assoggettata a programmi e controlli per garantirne il perseguimento di fini sociali;
- essa può essere privata e pubblica.

La lettura dell'art. 41 ha, nei differenti periodi storici che vanno dal '48 ad oggi, giustificato orientamenti anche profondamente diversificati; basti pensare alla differente presenza dell'impresa pubblica nell'economia degli anni '70 e '80 e in quella odierna; sulla riduzione dell'intervento pubblico ha, per quanto qui concerne, influito in modo determinante la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e la necessità di rispettare le regole dettate per entrare a far parte dei Paesi che hanno adottato l'EURO, come si vedrà più avanti.

Occorre notare che l'art. 41 non appare direttamente applicabile, quanto meno per quel che attiene alla utilità sociale dell'iniziativa economica e relativamente al perseguimento, attraverso di essa, di finalità sociali, poiché per dare concreti contenuti a queste previsioni sono necessarie leggi apposite; in linguaggio tecnico si può dire che nell'art. 41 si prevede, a questi fini, **una riserva di legge implicita**, nel senso che il perseguimento di certe finalità ivi espresse può realizzarsi solo attraverso le specificazioni contenute in leggi adottate dal Parlamento (e non con atti dell'esecutivo). Un tentativo di realizzare un programma economico per legge fu fatto nel 1967, con la l. n. 685, la cui vaghezza e indeterminatezza lo fece chiamare, da Fanfani, un libro dei sogni, che non ebbe seguito.

Diversamente parrebbe potersi dire per quanto attiene al fatto che l'iniziativa economica deve svolgersi senza recare danno a sicurezza, libertà e dignità umana; infatti, pur in mancanza di norme specifiche sul punto, una iniziativa economica che incida sensibilmente su anche uno solo di questi diritti individuali garantiti sarebbe, comunque, vietata, anche se si deve riconoscere che, ad esempio, non sarebbe facile imputare di un reato chi avesse un comportamento contrario a queste prescrizioni senza che una fattispecie penale fosse prevista dall'ordinamento.

In ogni caso, appare opportuno da un lato segnalare che oggi, diversamente da un tempo, l'intervento pubblico sulle imprese è limitato e, soprattutto, indirizzato a tutelare interessi generali come può essere l'imposizione di vincoli per la tutela dell'ambiente, dei consumatori, in particolare quelli di alimenti, e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Un articolo restato sostanzialmente inapplicato è il **46**, che costituirebbe il punto di incontro fra impresa e lavoratori attraverso la partecipazione di questi ultimi alla gestione delle imprese. Si tratta di una norma che ha una sorella nel diritto tedesco, ove però è applicata, anche se limitatamente alle grandi imprese.

Quest'articolo, come il successivo 47, al secondo comma, costituiscono il risultato dello sforzo di conciliare posizioni politiche diverse in sede di Costituente, e di ciò si darà conto più avanti.

Benché appaia chiaro che nella graduatoria delle tutele sia preferito il lavoro sull'impresa e quest'ultima sulla proprietà, la Costituzione riserva ampio spazio ed attenzione a quest'ultima.

L'art. 42, infatti, esordisce affermando che la proprietà è pubblica o privata, e non appare del tutto privo di significato, specie se ci si immerge nella temperie del 1947, che si citi prima la proprietà pubblica, così come rilevante appare il prosieguo dell'articolo, il quale prevede che i beni economici appartengano allo Stato, ad enti o a privati.

A ben vedere, la formulazione della locuzione "beni economici" è oscura, poiché tutti i beni hanno un certo contenuto economico, sicché si potrebbe arrivare a ritenere che

moltissimi beni potrebbero essere riservati allo Stato, anche se l'interpretazione più ragionevole della locuzione, in questa sede, sembra essere tale da renderla equivalente a "beni produttivi". A ben vedere, a lungo in questo Paese lo Stato ha posseduto un gran numero di questi beni – oltre che moltissime imprese di grandi dimensioni – e solo di recente l'orientamento si è invertito, in particolare a causa dell'intervento comunitario contro gli aiuti di Stato, attraverso numerose cessioni, talvolta eseguite in modo discutibile.

I limiti della proprietà privata possono essere fondati su esigenze ed interessi diversi: un primo gruppo di limiti ha lo scopo di delimitare i diritti dei rispettivi proprietari (ad esempio le distanze dai confini, le servitù di passaggio sul fondo altrui, ecc.) e, dunque, regola i rapporti interprivati; un altro gruppo riguarda i limiti posti per un interesse pubblico specifico e concreto nei confronti di un determinato bene, e in questo caso il classico esempio è la servitù militare.

Il gruppo che meglio rileva, in relazione al dato costituzionale, è quello che comprende le compressioni dei diritti dei privati su beni che, in un dato momento storico, si ritengono essenziali per soddisfare esigenze fondamentali dello Stato o, ancor di più, di certi cittadini. A lungo, ad esempio, si è mantenuto il blocco delle locazioni e, poi, dei canoni delle locazioni stesse (similmente è accaduto con le proroghe dei contratti agrari e dei canoni d'affitto) per consentire un trasferimento di reddito dai proprietari ai locatari, ritenuti bisognosi di sostegno; quando sembrò che l'importanza del problema si fosse ridotta, blocco di locazioni e canoni venne eliminato, senza, tuttavia, adottare forme d'intervento applicate in altri Stati europei quali, ad esempio, un contributo al pagamento del canone per le famiglie con un reddito inferiore ad un importo fissato.

Per il vero, operazioni come quelle sopra descritte, pur apprezzabili per la loro finalità sociale, realizzavano, in concreto, anche penalizzazioni a carico di proprietari non necessariamente nelle condizioni economiche di sacrificare parte del loro reddito.

Come si vedrà più avanti, la concreta applicazione di altro articolo della Costituzione ha consentito di rendere meno impellenti (almeno per la grande maggioranza dei cittadini) questo tipo di interventi.

Resta fermo il fatto che limiti assai più incisivi possono derivare al privato da interessi generali, e possono sfociare, come previsto dalla Carta, in espropriazioni vere e proprie; basti porre mente alla necessità di costruire una strada, una linea ferroviaria ecc. per comprendere come queste operazioni sono presenti costantemente nell'agire economico dello Stato o di altri che per esso operano (concessionari di autostrade, ENEL per linee elettriche, ENI per metanodotti, Telecom per linee telefoniche, ecc. La previsione costituzionale relativa all'indennizzo è stata letta dalla Corte costituzionale in modo da tenere conto degli interessi del proprietario ma anche dell'espropriante, sicché di un vero e proprio equo indennizzo non si può parlare.

D'altra parte l'intero comparto dell'edilizia privata e delle corrispondenti aree fabbricabili è restato un problema insoluto, nel senso che in un modo o in un altro si è finito per mettere a carico della collettività, in misura diversificata, l'onere derivante da parte o tutta l'urbanizzazione di territori già agricoli, e similmente, *mutatis mutandis* può dirsi delle costruzioni realizzate negli esistenti centri abitati, anche solo per ampliamenti.

L'art. 43 appare, come ben dicono Bin e Pitruzzella, "destinato all'obsolescenza". La norma è stata, a suo tempo (inizio anni '60 del secolo scorso), utilizzata per trasferire all'ENEL, indennizzando gli espropriati, la quasi totalità del sistema produttivo e distributivo elettrico italiano.

Al proposito, occorre osservare che, secondo gli economisti, esistono monopoli naturali e monopoli artificiali; i primi sono quelli che non possono non essere mantenuti, poiché il monopolista è gravato dell'onere di fornire il bene o il servizio da lui prodotto a tutti gli interessati: l'esempio che si faceva, prima dell'invenzione dei telefoni portatili, era il sistema telefonico. Il monopolista poteva ottenere dagli utenti delle grandi città una tariffa che lo compensava dell'obbligo che su di lui incombeva di fornire il servizio telefonico anche in uno sperduto casolare, la cui linea

sarebbe stata, sempre e comunque, passiva. La tecnologia sta progressivamente togliendo giustificazione ai monopoli naturali, e i nuovi orientamenti economici prevedono l'abbandono o la minimizzazione di alcuni residui monopoli.

Quanto poi alla collettivizzazione, e cioè al passaggio a comunità di lavoratori, "di determinate imprese o categorie di imprese", essa potrebbe essere realizzata solo con legge, essendovi, in questo caso, inoltre, una riserva di legge rinforzata per contenuto; non sembra, ormai, che nessuna forza politica rilevante abbia nel suo programma l'attuazione di questa previsione, che, in molti casi – soprattutto se applicata a "categorie di imprese" - andrebbe contro le norme comunitarie in materia di diritto di stabilimento.

L'art. 44, che si occupa della proprietà terriera, è caratterizzato anch'esso da una **riserva di legge rinforzata**, poiché l'intervento del legislatore è consentito solamente per garantire il razionale sfruttamento (oggi si direbbe meglio utilizzo) del suolo e per assicurare equi rapporti sociali nelle campagne; ogni intervento dovrebbe, dunque, perseguire nello stesso tempo le due finalità, per essere conforme alla Costituzione.

La norma è stata la base sulla quale si è realizzata la riforma fondiaria del 1950 (legge Sila e legge Stralcio, che fissavano limiti all'estensione della proprietà privata e provvedevano ad espropriare il di più, appoderandolo ed assegnandolo a braccianti agricoli, che lo avrebbero pagato in un trentennio senza avere il potere di disporre della cosa sino alla scadenza, almeno all'origine delle leggi ricordate), operazione incompleta surrogata, tuttavia, dalla creazione, addirittura anteriore al 1950, della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, che ha prodotto risultati più stabili della riforma; in effetti, grazie alla Cassa, che finanziava – ancor oggi finanzia, incorporata nell'ISMEA, ma con fondi esigui – l'acquisto dei terreni coltivati da parte di piccoli affittuari o di mezzadri, si realizzava una stabilizzazione sul terreno di soggetti già orientati da tempo a esercitare l'attività imprenditoriale agricola; diversamente è spesso accaduto per gli assegnatari della riforma che, grazie anche ad una serie di leggi che hanno ridotto il periodo di inalienabilità sino a portarlo a qualche annualità, hanno venduto i piccoli – anche troppo piccoli –

appezzamenti loro assegnati segnando spesso altresì l'abbandono di molte case coloniche costruite dagli enti di riforma.

L'art. 44 prevede anche la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricomposizione fondiaria; quanto alla bonifica, i nuovi orientamenti favoriscono il mantenimento di zone umide e, pertanto - salvo interventi di carattere igienico sanitario, ormai molto lontani nel tempo - si è abbandonata l'idea di proseguire l'attività di realizzazione di nuove bonifiche. Quanto al latifondo, esso è stato duramente colpito e in larghissima misura eliminato grazie alla riforma fondiaria, mentre la ricomposizione, che sarebbe utile in moltissimi casi a seguito delle progressive divisioni anche ereditarie che hanno portato all'esistenza di migliaia di appezzamenti di dimensioni minuscole, non trova realizzazione essendo subentrata una ideologia, comune a tutti i partiti presenti oggi e ieri in Parlamento, che preferisce utilizzare incentivi piuttosto che interventi drastici.

La stessa legislazione sulle terre abbandonate o scarsamente coltivate ha trovato progressivamente una molto modesta applicazione, anche perché i valori fondiari, elevatisi molto negli ultimi 50 anni, spingono chi possiede terreni ad occuparsene attivamente. Un discorso a parte meritano i fenomeni di abbandono dovuti all'emigrazione, in particolare dalle zone montane.

L'art. 45 prevede un trattamento di favore per le cooperative; probabilmente il legislatore costituzionale pensava a cooperative di consumo e, comunque, a strutture di piccole o medie dimensioni. Lo sviluppo economico ha comportato la crescita di alcuni organismi cooperativi, portandoli ad essere un elemento importante dell'intero sistema economico. Non si deve, dimenticare, al proposito, che in Olanda ed in Svezia esistono colossi cooperativi in molti settori, ad esempio della floricoltura in Olanda e della molitura dei cereali in Svezia, senza che ciò abbia modificato la struttura del sistema economico di tali Paesi.

3. Si è già rilevato che la Costituzione è stata stilata con la partecipazione di forze politiche di orientamenti in larga misura opposti; eppure il sistema appare in buona

misura coerentemente indirizzato alla creazione di una economia orientata in senso liberale, pur prevedendo interventi correttivi dello Stato. La sostanziale libertà di iniziativa economica ed un concreto rispetto della proprietà avvalorano questo assunto, che trova, inoltre, una serie di conferme nello stesso testo costituzionale, culminanti nell'**art. 47, secondo comma**.

Questo articolo prefigura una Nazione caratterizzata da cittadini proprietari della casa, da piccoli agricoltori proprietari del terreno coltivato e da lavoratori partecipi del capitale sociale delle grandi imprese del Paese.

Se l'ultima finalità non appare soddisfatta, le prime due sono state realizzate in modo molto rilevante: l'Italia è il Paese nel quale esiste, in relazione ai suoi abitanti, il maggior numero di proprietari di case d'abitazione, così come estesissima è la proprietà coltivatrice.

L'orientamento costituzionale è confermato dall'ultima frase del primo comma dell'art. 44, dove si afferma che lo Stato aiuta la piccola e media proprietà terriera e dall'ultimo comma dell'art. 45, che prevede – ma si tratta di norma non attuata appieno – la tutela e lo sviluppo dell'artigianato.

Dunque, i nostri costituenti, anche se forse inconsciamente, hanno prefigurato una Italia quale si è in concreto realizzata, e cioè un Paese caratterizzato più da piccole che da grandi imprese, da piccoli proprietari coltivatori, da proprietari di case e da risparmiatori (protetti dall'art. 47, comma primo), realizzazione concreta di una specie di capitalismo diffuso che, nella sostanza, tende a realizzare, per quanto possibile, una forma di attenuazione delle grandi disegualianza che possono caratterizzare alcuni Stati a capitalismo spinto.

Non a caso anche la terribile crisi finanziaria che è partita dagli USA e che attanaglia il mondo intero non ha travolto alcuna nostra banca, e se ne ha coinvolto, si spera marginalmente, qualcuna, ciò si è verificato per i colossi del sistema, mentre le piccole sembra non abbiano subito contraccolpi seri e che continuino ad erogare credito.

Certamente non si può affermare che si sia realizzato appieno l'art. 3, farò che dovrebbe sempre dirigere l'attività del legislatore ordinario, ma è altrettanto vero che il definitivo rimedio alle disegualianze potrebbe essere realizzato solo attraverso un sistema tributario efficiente, come, d'altra parte, la stessa Costituzione prevede.

In sostanza, il nostro ordinamento economico, come risulta dalla Costituzione, prevede un motore di sviluppo, che è dato dal potere dei lavoratori dipendenti di organizzarsi per ottenere un trattamento, anche salariale, migliore; l'impresa risponde a queste richieste razionalizzando la sua azienda ed attraverso questo contrasto fra lavoratori ed impresa - purché esso si mantenga entro limiti che non consentano ad alcuna delle parti di prevalere troppo – tendenzialmente si aumenta la ricchezza del Paese e dei singoli. Questi ultimi, migliorando i loro redditi, dispongono di maggiori risparmi e, comunque, di migliore potere di spesa che trova soddisfazione nell'acquisto di beni di consumo e durevoli; in sostanza nel far divenire maggiori le proprietà dei singoli.

4. La Costituzione del 1948 non parla di mercato e di concorrenza; all'epoca altri erano gli interessi della grande maggioranza dei costituenti.

Ma l'ingresso, come Stato fondatore, dell'Italia nella Comunità europea ha provocato, progressivamente, la valorizzazione, anche sotto l'aspetto giuridico, del mercato e delle regole che garantiscano una effettiva concorrenza in esso.

Il mercato è un luogo, anche immateriale, ove devono vigere regole severe che consentano il formarsi corretto dell'offerta e della domanda. Non sono mancati coloro che, tempo addietro, hanno sostenuto che la programmazione prevista nel terzo comma dell'art. 41 poneva il nostro Paese in condizioni di vivere in un mercato pilotato da fini sociali. Le esperienze degli ultimi decenni del secolo scorso hanno dimostrato che il migliore regolatore del funzionamento dell'economia è un mercato trasparente dotato di regole che non ne stravolgano i caratteri, ma che garantiscano il libero funzionamento della concorrenza, potendosi perseguire finalità sociali utilizzando la ricchezza prodotta grazie a questo mercato.

Che l'Italia fosse in arretrato rispetto al resto della Comunità e di tutto il mondo sviluppato, sotto questo profilo, è confermato dal fatto che una legge sulla concorrenza effettiva nel nostro Paese è stata adottata solo nel 1990, con l'istituzione anche del Garante della concorrenza e del mercato.

Gli effetti stravolgenti delle attività delle imprese di Stato sono sotto gli occhi di tutti osservando uno degli ultimi dinosauri appartenuti all'IRI, l'Alitalia, ove si celavano – e neppure troppo – privilegi e assurdità, pagate con il denaro di tutti i contribuenti.

La presa di coscienza che questo sistema, che aveva portato il debito pubblico a livelli stratosferici, doveva cessare fu opera anche della Comunità, specie quando accettò la nostra partecipazione all'EURO, anche se il requisito del rapporto fra debito pubblico e prodotto interno lordo era lungi dall'essere quello fissato nel trattato di Maastricht.

L'obbligo di ridurre il debito pubblico ha costretto i Ministri dell'economia e i parlamentari a divenire virtuosi nell'approvare le spese dello Stato (con qualche deplorabile eccezione), e ad accettare le regole di un mercato che diviene sempre più aperto anche a seguito della creazione dell'Organizzazione mondiale del commercio.

La concorrenza è stata, in certa misura, costituzionalizzata dato che l'art. 117 (versione introdotta nel 2001) prevede fra le competenze esclusive dello Stato proprio “tutela del risparmio e mercati finanziari, tutela della concorrenza”. Infatti, se la formula usata fosse stata più generica quale “dettare regole in materia di concorrenza” si sarebbe potuto pensare a possibili diverse soluzioni in ordine alla concorrenza stessa; invece, usando il vocabolo “tutela” si è, con evidenza, ritenuto che interesse primario dello Stato sia quello di proteggere il mercato attraverso le regole della concorrenza quali adottate sino ad ora, e cioè secondo quanto previsto dallo stesso trattato C.E., dato che la legge italiana copia integralmente gli artt. 81 e 82 del trattato, limitando la competenza statale alle violazioni della concorrenza rilevanti per il mercato solo italiano. Per chiarire, un accordo fra operatori di un certo settore avente riflessi solo sul mercato italiano è di competenza dell'Autorità nazionale, se invece l'accordo ha effetti anche su altri mercati della Comunità, o solo

su quelli, la competenza è comunitaria, anche se la più recente regolamentazione attribuisce alle autorità nazionali l'iniziativa e l'azione anche in questi campi, che però restano di rilevanza comunitaria.

5. La "Costituzione economica" del nostro Paese è stata, dunque, modellata, dopo le incertezze durate a lungo per la presenza di un pensiero che privilegiava la presenza dello Stato nelle attività di impresa, sulle norme comunitarie, che vietano gli accordi, decisioni e pratiche di imprese o associazioni di imprese che "abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune" (**art 81, par. 1**, del trattato).

L'art. 82 del trattato vieta, poi, l'abuso di posizione dominante di una impresa sul mercato comunitario. Questa formulazione è fortemente riduttiva rispetto a quella contenuta nella legislazione Statunitense, che vieta *tout court* la posizione dominante e non solo il suo abuso. È interessante rilevare che lo *Sherman Act*, che ha introdotto nell'ordinamento USA le regole della concorrenza, risale al 1890, esattamente 100 anni prima che una norma meno severa – per quanto attiene la posizione dominante – venisse introdotta nel nostro ordinamento. Si noti che grazie allo *Sherman Act* si è demolita la posizione dominante di *Rockefeller* sul mercato petrolifero americano, frammentando la *Esso Standard* in 37 compagnie le cui azioni vennero obbligatoriamente poste sul mercato. Per il vero la norma americana è nota come *antitrust* perché fu utilizzata anche per impedire incroci incestuosi nei consigli di amministrazione di società che, attraverso i loro consiglieri, riuscivano a decidere prezzi sostenuti e non concorrenziali; qualcosa del genere accade oggi in Italia in qualche settore vitale della nostra economia, ma naturalmente in grandi imprese. Fortunatamente il nostro tessuto industriale è caratterizzato, come detto, prevalentemente da piccole e medie imprese, che difficilmente mettono in atto comportamenti anticoncorrenziali, proprio per l'elevato numero di attori che dovrebbero partecipare all'accordo.

Gli artt. 87 – 89 stabiliscono regole che vietano, in linea di massima, gli aiuti di Stato. Ecco perché la Comunità è stata contraria al sostegno statale dell'Alitalia, e la Corte di giustizia ha elaborato una giurisprudenza detta dell'investitore accorto. Infatti, alcuni Stati, proprio per sostenere la loro compagnia aerea di bandiera, avevano sottoscritto un aumento di capitale della società, sostenendo che questo non era un aiuto, ma semplice partecipazione al rischio d'impresa. La Corte, invece, ha stabilito che si può ritenere investimento e non aiuto solo la sottoscrizione di capitale che farebbe un investitore ragionevole ed accorto; qualora l'operazione non avesse questi requisiti ci si troverebbe di fronte ad aiuti mascherati, ma sempre di aiuti si tratterebbe.

Un'altra norma che stabilisce regole comportamentali per lo Stato – non in forma drastica, ma comunque fortemente capace di fornire ispirazione, ed in molti casi di stabilire obblighi – è **l'art. 31** del trattato, il quale prevede che gli Stati membri riordinino i loro monopoli commerciali, attraverso una ammissione al mercato corrispondente di operatori comunitari. La norma è stata poco applicata, ma i vari regimi di libertà imposti successivamente hanno fatto cadere, sostanzialmente, molti monopoli, come quello dei telefoni di stato (poi privatizzato), costretto a permettere, grazie ad una direttiva comunitaria, agli operatori di telefonia mobile di inserirsi nella rete fissa ecc.

Anche il potere dello Stato di attribuire a suo piacimento dei diritti di atterraggio e di decollo di aerei commerciali è venuto meno, ancora grazie ad una direttiva comunitaria, che ha permesso la liberalizzazione, non ancora totale ma già significativa, dei voli internazionali e nazionali.

Infine, la perdita della “sovranità monetaria” dovuta all'adesione all'EURO ha provocato una vera rivoluzione nei comportamenti di spesa dello Stato.

Come si può facilmente arguire da quanto detto – che è solo una sintesi estrema di quanto deriva dalla partecipazione dell'Italia alla Comunità europea - la Costituzione economica del nostro Paese ha subito una fortissima evoluzione in senso liberista, rispetto all'iniziale dirigismo potenzialmente presente nella Carta.

Le più recenti vicende finanziarie Statunitensi, che hanno coinvolto l'intero globo minacciando di sprofondarlo in una crisi molto grave, dovrebbero insegnare, tuttavia, sia ai liberisti storicamente più estremi sia ai neofiti – che hanno abbracciato il nuovo credo con una acriticità comparabile a quella dimostrata prima nei confronti della precedente fede – che sistemi economici perfetti ed autogovernantisi non esistono, e che la libertà, valore assoluto, in tanto si realizza in quanto sia protetta – tutelando così i diritti e le libertà di tutti e di ciascuno – da regole solide, ferree e vigilate attentamente dallo Stato, attraverso strumenti indipendenti ed efficaci.